

Carcano, ministro delle finanze. Se l'onorevole presidente permette, io rispondendo alla interrogazione dell'onorevole Pipitone, risponderò insieme anche a quelle degli onorevoli De Nicolò e Vischi.

Esse, benchè non identiche, si riferiscono in sostanza allo stesso oggetto; e così, l'argomento sarà esaurito.

Tutte e tre queste interrogazioni tendono ad un fine, nel quale io posso consentire; quindi la mia risposta sarà molto breve.

Secondo le parole usate da alcuno degli interroganti, potrebbe parere che si tratti di una questione di interpretazione di regolamento; ma non è così. In verità gli articoli 35 e 36 del regolamento doganale del 1896 sono espressi in modo da non lasciar luogo a dubbi o a sforzi di ermeneutica. L'articolo 35 ha fatto obbligo a tutti gli spedizionieri ammessi al servizio in dogana di prestare una cauzione di 500 lire, se si tratta di dogane di secondo ordine, di 1,500 e di 3,000 lire rispettivamente, se si tratta di dogane di classe più elevata.

Questo per le nuove ammissioni di spedizionieri di dogana; ma poi, nell'articolo 36 dello stesso regolamento, è detto che anche gli spedizionieri che a quell'epoca esercitavano le loro funzioni in dogana dovevano nel termine di 4 mesi presentare la stessa cauzione stabilita dall'articolo precedente. Un ultimo comma soggiunge che questo termine di 4 mesi poteva essere prorogato dal ministro delle finanze, non mai però oltre 3 anni. Or bene, questo termine massimo di 3 anni, scade col 31 marzo prossimo.

Ai primi di gennaio di quest'anno, la Direzione generale delle Gabelle, facendo, come fa sempre, sollecitamente il dover suo, ha richiamato l'attenzione delle dogane sulla scadenza prossima del detto termine. L'avviso fu utile anche per richiamare l'attenzione degli interessati; e allora pervennero al Ministero delle finanze petizioni ed istanze da parte di parecchi nostri colleghi e anche da parte di alcune Camere di commercio.

Io non tardai a studiare la questione, com'era mio dovere, e tosto risposi alle domande dei colleghi e delle Camere di commercio che avevo ordinato nuove indagini per conoscere con esattezza lo stato di fatto e quindi determinare per tempo se e quali innovazioni o temperamenti fosse opportuno adottare, riguardo alla applicazione dell'ar-

ticolo 36, ossia, rispetto agli spedizionieri già ammessi al servizio di dogana prima del regolamento del 1896.

Ora io son lieto di poter annunziare agli interroganti ed alla Camera che il risultato delle fatte indagini mi ha condotto alla persuasione che convenga adottare un temperamento, ossia, che convenga recare una modificazione al regolamento doganale, nel senso desiderato dagli interroganti.

Non posso in questo momento annunziare in termini precisi il provvedimento preso, perchè è ancora in corso di istruttoria; devo su di esso attendere il parere del Consiglio di Stato, e portare, occorrendo, la questione in Consiglio dei ministri; però credo che queste mie parole bastino a dare risposta esauriente e soddisfacente agli onorevoli interroganti.

Soltanto mi rimane da ringraziare i colleghi di avermi dato occasione di rendere conto alla Camera della condotta prudente dell'Amministrazione finanziaria, esponendo nei suoi termini veri una questione della quale molto si è parlato, in modo non sempre esatto ed imparziale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pipitone.

Pipitone. Dopo la risposta esplicita data a me e agli altri che si interessarono di questo argomento dal ministro delle finanze, io non posso non dichiararmi soddisfatto. Perchè a me pare di leggere in quella dichiarazione il pensiero del ministro, che dà la vera interpretazione che dar si deve alle disposizioni dell'articolo 5 della legge doganale che furono poi dagli articoli 35 e 36 del regolamento esplicate, che, cioè, quelle disposizioni non possono avere effetto retroattivo, come il nostro diritto non consente, a danno di coloro che diritti acquisiti avevano in forza di leggi e regolamenti anteriori.

Infatti, l'articolo 5 della legge doganale dice semplicemente che un regolamento, con Decreto Reale, stabilirà la norma per la nomina degli spedizionieri. È venuto il regolamento, e all'articolo 35 stabilì precisamente quelle norme per gli spedizionieri da ammettersi; l'articolo 36 esorbita, e veramente varca il confine. perchè vuol dare agli spedizionieri che, con patente, erano già in servizio, degli obblighi che essi non avevano per legge precedente; degli obblighi onerosi,